

caso si ripetessero situazioni di questo genere, gli organi preposti all'ordine pubblico giungano a determinazioni, in ordine allo svolgimento delle manifestazioni, ampiamente condivise anche da parte del comune e della società sportiva, compatibilmente naturalmente con tutte le ragioni di sicurezza per i cittadini e per le cose.
(4-05883)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

in data 6 febbraio 2003 l'ufficio scolastico regionale per il Lazio-Csa di Roma ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche la circolare n. 2 relativa formalmente alla rilevazione degli alunni disabili per l'anno scolastico 2003-2004 ma che di fatto indicava i parametri cui attenersi per la definizione degli organici di diritto di sostegno;

nella circolare si precisa che « le situazioni di svantaggio derivanti da carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche familiari, disagi socio-economici o insufficienti stimolazioni intellettuali non debbano essere confuse con situazioni di handicap;

per gli alunni certificati che presentino per esempio disfunzioni specifiche e settoriali ciascuna istituzione scolastica dovrà adottare opportuni interventi con una organizzazione flessibile del lavoro scolastico;

leggendo l'allegato sulle tipologie di disturbi si desume che tutti gli alunni con difficoltà nei calcoli, nella lettura, nella scrittura, con difficoltà a parlare, con disturbi del linguaggio, disturbi specifici dell'attenzione, iperattività, disprassia, disturbi specifici dell'apprendimento consi-

derati fino ad oggi in situazione di handicap, non dovranno essere più considerati tali dai dirigenti scolastici;

le famiglie degli alunni con e senza handicap sono preoccupatissime per l'emanazione della circolare perché le nuove indicazioni contenute nella circolare determinerà un enorme calo nei posti di sostegno con incalcolabili danni per gli alunni con e senza handicap che si troveranno privati di un sostegno necessario per la buona qualità del servizio scolastico;

l'applicazione della circolare determinerà anche la perdita del posto di lavoro da parte di personale specializzato;

dovrebbe essere dovere principale della scuola permettere l'integrazione e il successo scolastico di tutti gli alunni e studenti, intervenendo dove esistono situazioni di disagio;

il balletto dei numeri relativi all'organico del sostegno rende ancora più grave la restrizione dei criteri per la concessione del sostegno: per l'anno scolastico 2002-2003 si è partiti infatti dai 122.618 riferiti alla commissione permanente dal ministero, per passare ai 74.626 comparsi sulla pubblicazione on line del MIUR, per arrivare ai 56.954 (comprensivi delle deroghe) presentati dal MIUR nella tabella allegata al decreto sugli organici, preso come dato base per il taglio di almeno 1000 posti del sostegno;

tutto questo avviene nell'anno europeo dei disabili —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare affinché sia garantito nella sostanza il diritto degli alunni disabili all'integrazione scolastica;

se non ritenga di dover intervenire affinché sia ritirata la circolare 2/2003 del Csa del Lazio la quale anticipa il decreto interministeriale sulle dotazioni organiche 2003-2004 e interpreta in maniera estremamente restrittiva anche lo stesso articolo 35 della finanziaria 2003.

(2-00693)

« Titti De Simone ».

Interrogazioni a risposta orale:

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 gennaio 2003 si è svolta, presso l'istituto comprensivo di Marzabotto, la rituale assemblea preparatoria per l'iscrizione alla prima classe della scuola media durante la quale vengono illustrate ai genitori interessati le caratteristiche e i programmi della scuola;

durante l'assemblea è stato distribuito dal dirigente scolastico e dai docenti presenti un *depliant* a colori in carta patinata di propaganda della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prodotto dalla Curia vescovile di Bologna;

la scelta di frequentare o non frequentare l'insegnamento della religione cattolica è libera e non può dare luogo a discriminazioni;

chi non sceglie la religione cattolica non ha alcun obbligo;

la scuola, al contrario, ha l'obbligo di garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l'insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono;

la scuola non può in alcun modo intervenire per condizionare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

il materiale della Curia non si configura in alcun modo come materiale informativo della scuola;

durante l'assemblea del 9 gennaio 2003 non è stato illustrato il ruolo che, all'interno del POF, avrebbero assunto sia l'insegnamento della religione cattolica e che le attività per i non avvalentesi;

il *depliant* diffuso non illustrava il programma di insegnamento ma si poneva come fine solo quello di fare propaganda a favore di tale scelta;

il dirigente scolastico non avrebbe informato il alcun modo sulla program-

mazione del collegio dei docenti delle attività organizzate per i non avvalentesi, neanche dopo la richiesta di alcuni genitori in tal senso, ponendo in essere una vera e propria discriminazione —:

se non ritenga di dover intervenire affinché sia garantita la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione nel rispetto del principio supremo sancito dalla Costituzione della laicità dello Stato e affinché sia rispettato un diritto tutelato dalla Costituzione, che ciascuno può esercitare, fondato sulla libertà di pensiero e che attiene alla coscienza del singolo;

se non ritenga di dover intervenire, al fine di attuare iniziative tese ad evitare discriminazioni nei confronti degli studenti che non si avvalgono dell'IRC, affinché nelle istituzioni scolastiche della Repubblica sia fornita una corretta e precisa informazione ai genitori sui contenuti e sulle modalità dell'insegnamento della religione cattolica, in particolare sul fatto che avvalersi o non avvalersi dell'IRC è espressione, per entrambe le possibilità, di una libera scelta e di una espressa opzione del singolo da esercitare all'atto dell'iscrizione e ogni anno successivo. (3-02133)

CAPITELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Convitto Longone di Milano versa in una grave situazione di difficoltà amministrativa e di gestione, nonché sul piano delle relazioni sindacali e con le famiglie degli alunni;

la situazione dello stesso è nota alle autorità scolastiche —:

quali provvedimenti siano stati assunti per ripristinare una situazione di normalità e per ridare prestigio ad una istituzione dalle nobilissime tradizioni. (3-02135)

Interrogazione a risposta in Commissione:

RUTA e VOLPINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli eventi sismici del 31 ottobre 2002, verificatisi in molti comuni della provincia di Campobasso, hanno inferto un duro colpo a tutte le scuole del cratere già caratterizzate da situazioni di disagio dovute all'ubicazione in territori montani;

alcune di queste scuole, in particolare l'IPSIA di Casacalenda la cui specializzazione è unica nel distretto e rispondente ai bisogni formativi e occupazionali del territorio poiché volta alla formazione di tecnici dell'industria elettronica, con l'applicazione dell'articolo 5 della bozza di decreto interministeriale allegata alla circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003, rischierebbe la mancata formazione delle prime classi e in prospettiva la chiusura;

numerose famiglie sono state costrette a trasferirsi in altri comuni;

il verificarsi di eventi sismici determina situazioni emergenziali che vanno affrontate anche con azioni di deroga alle leggi ordinarie che regolano la vita democratica del territorio;

con apposita ordinanza ministeriale è stata già prevista la deroga alla formazione degli organici per l'intera regione Molise prevedendo il blocco degli stessi per l'anno scolastico 2003/2004 —:

se il Ministro non ritenga necessario prevedere una deroga, almeno per il prossimo anno scolastico, dei criteri di formazione delle classi che prevedono un numero di alunni non inferiore a 20 per classe, per gli istituti di istruzione secondaria di II grado ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici. (5-01824)

Interrogazioni a risposta scritta:

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 124 del 1999 ed il successivo decreto ministeriale 75 del 2001 hanno

disciplinato e previsto che nelle graduatorie provinciali, per gli incarichi di supplenza del personale ATA da assegnare alle scuole di ogni ordine e grado, va inserito il personale che negli tre anni scolastici ha prestato servizio nelle scuole statali, con il profilo di collaboratore scolastico o equiparato, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali;

tale inserimento è previsto da disposizioni di legge (decreto-legge 28 agosto 2000) convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306) e da disposizioni regolamentari (decreto ministeriale 13 dicembre 2002 n. 430) e non possono essere disattese;

nella provincia di Catania alcuni precari inclusi in altre preesistenti graduatorie, ormai obsolete e non più vigenti poiché *contra legem* ai sensi della predetta legge 124 del 1999 e decreto ministeriale n. 75 del 2001 hanno invece impugnato il decreto ministeriale e la graduatoria provinciale conseguente innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catania che, non ha concesso la sospensiva;

i predetti ricorrenti hanno proposto successivo appello ai CGA di Palermo il quale, con ordinanze n. 356 del 2002 e n. 634 2002 ha concesso la sospensiva della sola graduatoria con una sorprendente quanto inspiegabile soluzione, poiché con tale verdetto (fra l'altro non definitivo) si disapplica o quanto meno si sospende l'efficacia di una norma dello stato;

i ricorrenti sono comunque stati inseriti anche loro (se in possesso del requisito dei trenta giorni di servizio) nella nuova graduatoria provinciale ai sensi del predetto decreto ministeriale 75 del 2001 e fra l'altro nella relativa posizione spettante in base al punteggio accumulato nel corso degli anni;

con successivo ed incoerente comportamento il dirigente del CSA di Catania, sulla scorta di pareri dell'Avvocatura di-

strettuale ha predisposto una nuova graduatoria, eliminando tutti i soggetti provenienti dagli enti locali e già correttamente inseriti nella graduatoria, assegnando pertanto al lavoro nelle scuole i ricorrenti;

con questa fantasiosa soluzione i titolari del diritto non hanno potuto prestare attività lavorativa dall'inizio dell'anno scolastico e fino a tutt'oggi con la penalizzazione del mancato reddito e nella considerazione ulteriore che la gran parte di questi soggetti giù impiegati al lavoro per tutto il precedente anno scolastico aveva già fatto affidamento sull'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro che fra l'altro per alcuni avrebbe significato nel frattempo il conseguimento del contratto a tempo indeterminato (che scatta dopo 24 mesi di servizio complessivo);

su tutto il territorio nazionale, con l'eccezione anomala della provincia di Catania, è stato rigorosamente applicato il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75;

a seguito di successiva ordinanza del CGA di Palermo n. 119 del 2003 il medesimo tipo di ricorso di altri ricorrenti è stato rigettato, ripristinandosi con ciò il diritto ed evidenziandosi la grande incoerenza con quanto precedentemente determinato con le ordinanze del CGA n. 356 e 634 del 2002 —:

quali iniziative intenda adottare affinché il CGA di Catania predisponga un'ulteriore graduatoria conforme al dettato del decreto ministeriale n. 75 del 2001. (4-05887)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la scuola è l'istituzione maggiormente responsabilizzata ad infondere quella cultura della legalità necessaria a qualsiasi Paese civile e, pertanto, in essa non dovrebbero essere impartiti insegnamenti o forniti messaggi che potrebbero ingenerare nei giovani conoscenze fuorvianti;

agli inizi del mese di marzo 2003, Giuseppe De Marzo, *leader* dei « disobbedienti », ha effettuato, per due giorni, varie visite in alcune scuole della provincia e della città di Reggio Calabria;

durante gli incontri il De Marzo ha descritto la storia ed ha portato alla costituzione del movimento *no global*, ricordando le numerose battaglie ed i movimenti di piazza degli ultimi anni;

il De Marzo ha, di fatto, alimentato la voglia di giustizia e di pace, propria dei giovani, con il concetto della « disobbedienza »;

l'interrogante, pur riconoscendo la libertà di contestazione, ritiene che non siano queste le lezioni da impartire a giovani che vivono, peraltro, in una regione dove le richieste di giustizia e di legalità sono divenute essenziali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della stessa —:

se, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, non ritenga che i responsabili delle scuole interessate dagli incontri di cui in premessa avrebbero perlomeno dovuto assicurare nel corso degli incontri stessi un corretto contraddittorio. (4-05891)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SANDI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i 120 lavoratori dello stabilimento Olcese di Fortogna di Longarone, sorto nel 1969 con i benefici della « legge Vajont », e che è una presenza importante nell'economia occupazionale del longaronese, si trovano da tempo in Cig (Cassa integrazione guadagni);